

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### I. DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### NOME

Sotto la denominazione Associazione "Polisportiva Bleniese" (detta in seguito Associazione) è costituita una società ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

#### Art. 2

##### SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Acquarossa.

#### Art. 3

##### SCOPO

Lo scopo fondamentale dell'Associazione è promuovere attività sportive e progetti, in particolar modo complementari alle discipline promosse da altre associazioni.

L'Associazione s'impegna ad operare nel rispetto assoluto dell'etica sportiva.

L'Associazione potrà partecipare con contributi finanziari per sostenere iniziative e attività terze che rientrano negli scopi dell'Associazione stessa. Il Comitato valuterà caso per caso tali interventi.

#### Art. 4

##### SOCI

Sono soci dell'Associazione coloro che pagano la tassa annuale stabilita dall'Assemblea.

##### Art. 4.1 Esclusione

L'esclusione è decisa dal Comitato e ratificata dall'Assemblea, contro i soci che agiscono in modo da portare pregiudizio alla società, che violano quanto previsto dagli statuti, che danneggiano gli interessi dell'Associazione o si comportano in modo disonorevole o sconsiderato nelle attività promosse.

L'esclusione è comunicata all'interessato in forma scritta.

L'esclusione comporta l'immediata e automatica cessazione di qualsiasi carica ricoperta nell'ambito dell'Associazione come pure l'estinzione di tutti i diritti e i doveri di membro.

## **Art. 5**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio di Revisione

### II. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

## **Art. 6**

### **COMPETENZE IN GENERALE**

L'Assemblea Generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

## **Art. 7**

### **COMPETENZE SPECIFICHE**

L'Assemblea

- nomina due scrutatori
- approva il verbale della precedente assemblea generale
- approva la relazione annuale del presidente
- approva i conti annuali, dopo aver sentito il rapporto dei revisori
- ratifica eventuali proposte presentate dal comitato
- nomina il presidente ed i membri del comitato di sua competenza
- nomina i revisori dei conti
- ratifica inappellabilmente l'esclusione dei soci

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della tassa sociale annuale.

Delle deliberazioni assembleari verrà tenuto un verbale che sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti, ad eccezione della deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione che richiede il consenso dei 3/4 dei soci presenti in assemblea che rappresenti in pari tempo almeno il 51 % di tutti i soci dell'Associazione.

## **Art. 8**

### **L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

Essa è indetta dal Comitato con semplice lettera e/o messaggio elettronico (e-mail) con 20 giorni d'anticipo. Si riunisce di regola entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

## **Art. 9**

### **L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Il Comitato può convocare assemblee straordinarie. La stessa facoltà spetta ai soci aventi diritto di voto che possono sottoscrivere una richiesta scritta al Comitato indicando esattamente gli oggetti da inserire nell'ordine del giorno; questa richiesta deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei soci. Il Comitato vi darà seguito convocando l'assemblea nei 30 giorni successivi.

## **III. IL COMITATO**

### **Art. 10**

#### **COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE**

Il comitato è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea generale.

Possono essere eletti membri anche esterni che non siano, al momento dell'elezione, soci dell'associazione.

Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente, il segretario, il cassiere e definisce i compiti ed i settori di competenza di ogni membro di comitato. I ruoli di segretario e di cassiere possono essere assunti anche da una sola persona.

La società è vincolata dalla firma collettiva a due di presidente o vicepresidente con segretario o cassiere.

#### **Art. 10.1 Settore d'attività (gruppo)**

Il comitato si avvale per la gestione operativa di ogni disciplina proposta dall'Associazione, di un settore d'attività gestito da un gruppo ristretto composto da almeno 3 membri, di cui 1 responsabile. Nel limite del possibile almeno 1 membro del gruppo siede nel comitato, in modo che ogni disciplina venga adeguatamente rappresentata.

Il gruppo agisce in modo indipendente nello svolgimento operativo della rispettiva disciplina, se necessario anche tramite un budget annuale deciso dal comitato. Il gruppo informa regolarmente il comitato tramite il suo responsabile.

Il comitato ha facoltà d'intervenire nelle decisioni del gruppo, se lo stesso agisce in modo da portare pregiudizio alla società.

**Art. 11****CONVOCAZIONI**

Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Tre membri possono chiedere la convocazione del comitato indicando l'ordine del giorno. Il presidente darà seguito alla convocazione entro 10 giorni.

Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente o del suo sostituto.

**Art. 12****COMPITI**

Il comitato esercita le seguenti competenze:

- concretizzare gli indirizzi generali dell'associazione nel rispetto dello statuto e delle decisioni dell'assemblea generale
- curare l'andamento generale della società, l'osservazione dello statuto e l'esecuzione delle direttive e deliberazioni votate dell'assemblea generale o straordinaria
- amministrare la società in tutte le sue attività e rappresentarla di fronte a terzi
- eseguire attività di gestione di progetto nell'ambito dello scopo sociale
- decidere l'eventuale esclusione di soci

**Art. 13****DURATA DELLA CARICA**

Il comitato resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il suo mandato scade con l'assemblea generale ordinaria che approva i conti dell'ultimo anno del quadriennio.

**IV. UFFICIO DI REVISIONE****Art. 14****COMPOSIZIONE E COMPITI**

L'ufficio di revisione si compone di 2 membri eletti dall'assemblea generale; la durata della carica è di quattro anni come per il comitato. L'assemblea generale sostituisce un membro dell'ufficio di revisione a rotazione; di regola si sostituisce il membro che è stato revisore per il maggior numero di anni.

L'ufficio di revisione verifica annualmente i conti della società ed allestisce un rapporto scritto all'indirizzo dell'assemblea.

**Art. 15****ANNO CONTABILE**

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare.

V. DIVERSI**Art. 16****CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTO**

Il capitale sociale è costituito dalle quote sociali, dagli interessi sul patrimonio sociale, da contributi volontari di enti pubblici e privati, dagli introiti di manifestazioni, collette o altre azioni di sostegno.

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti della società; gli impegni ed i debiti eventuali sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio della società.

**Art. 17****SCIoglIMENTO**

Lo scioglimento della società può avvenire soltanto su deliberazione dell'assemblea generale convocata in seduta straordinaria, in conformità dell'art. 9. La decisione di scioglimento va presa a maggioranza dei soci presenti in conformità dell'art. 7.

L'assemblea decide, in conformità all'art. 7, sulla destinazione degli attivi netti del patrimonio.

Se entro 2 anni dalla decisione dello scioglimento non si è identificato un beneficiario degli attivi netti, in particolar modo una nuova associazione con scopi simili, il patrimonio è depositato su un conto a cura del Comune di Acquarossa, in attesa che venga costituita una nuova associazione con scopi simili.

**Art. 18****DIRITTO APPLICABILE**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili gli art. 60 segg. CC.

**Art. 19****MODIFICHE STATUTARIE**

Lo statuto può essere modificato in ogni momento con decisione assembleare.

**Art. 20****ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

Il presente statuto entra in vigore il 9 giugno 2018.

Revoca e sostituisce il precedente statuto del 3 aprile 2007.